

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, intervento "ad adiuvandum"

Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene.

NDR: in tal senso Cass. 13272/2019.

Corte di appello di Bologna, sentenza del 23.2.2024

...omissis...

10. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità dell'intervento ad adiuvandum delle ragioni della Liquidazione giudiziale spiegato dal terzo, non sussistendo ragioni ostative all'applicazione della norma generale dettata dall'art. 105 c.p.c. ai procedimenti di reclamo oggetto di causa; in tal senso

si è espressa la S.C. con riferimento al previgente art. 18 L.F.: “Ai sensi dell'art. 18, comma 9, l.fall., nel procedimento di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, l'intervento di qualunque interessato può avvenire, entro il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, anche soltanto "ad adiuvandum" di quest'ultima, essendo sufficiente l'allegazione di un interesse concreto ed attuale in capo al terzo che interviene” (Cass., n. 13272/2019).

Non ci si può tuttavia esimere dall'evidenziare la contrarietà a buona fede di detto intervento, in quanto effettuato dalla società *omissis* affittuaria dell'azienda *omissis*, in forza di un contratto costituente elemento essenziale della domanda di concordato - prendendo posizione contro la proponente.

11. Passando all'esame dei gravami, con il reclamo contro del decreto di inammissibilità ha dedotto, quali motivi, 1) l'illegittimità del provvedimento per avere, da un lato, dichiarato l'inammissibilità della proposta di concordato in relazione ad aspetti di completezza formale del piano e della transazione fiscale che, oltre ad essere di per se stessi infondati, non rientrerebbero comunque nell'ambito del vaglio di ritualità consentito in fase di apertura della procedura concorsuale e per certi versi neppure in quello successivo dell'omologa, e, dall'altro lato, per non avere svolto il giudizio di idoneità del piano al raggiungimento della soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali, ivi compresa la piena tutela dei diritti di tutti i lavoratori assunti; 2) in subordine, la violazione e falsa applicazione da parte del tribunale dell'art. 47, comma 4, CCII per la mancata concessione del termine previsto dalla legge per apportare integrazioni al piano e produrre documenti, laddove ha affermato che “tali e tanti essendo i profili di mancato rispetto delle regole imperative da parte dell'apparato documentale predisposto dalla ricorrente, non è possibile ricorrere al potere, per vero meramente facoltativo, del giudice di concedere un termine di non oltre quindici giorni per apportare “integrazioni al piano” e “produrre nuovi documenti” (art. 47 comma 4 CCI)” e che, anche sotto tale aspetto, “nulla può dirsi cambiato nel vigore del CCI rispetto alla vigenza della precedente normativa: il ricorso alle facoltà integrative e suppletive previste dall'art. 47 comma 4 CCI presuppone ed impone che quanto è già stato depositato sia ammissibile e conforme al modello legale, in quanto destinato fin dalla pubblicazione a incidere sui diritti dei creditori. Quanto si deposita deve essere già pienamente conforme a quanto previsto dagli artt. 39, 40, 84-87 CCI, diversamente da quanto accade nel caso in esame”; invero, sebbene il controllo circa la rispondenza del piano agli artt. 39, 40, 84-87 CCI riguardi una fase successiva a quella dell'ammissione e della votazione (e cioè quella dell'omologa), ciò non significa che eventuali profili di criticità non possano essere rappresentati già in fase di ammissione; sarebbe pertanto contraddittorio l'atteggiamento del tribunale che, pur avendo elencato nel provvedimento di fissazione dell'udienza ex art 47, comma 4, CCI diversi aspetti di criticità del piano e della transazione fiscale, non ha poi fornito alla stessa i mezzi per emendarvi: se infatti gli aspetti rilevati fossero stati di gravità tale da decretare l'inammissibilità tout court della proposta concordataria, non si vede quali chiarimenti avrebbe potuto fornire la ricorrente a riguardo.

12. Quanto al reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, la reclamante ha dedotto: 1) l'erroneità dell'apertura stante l'illegittimo rigetto della proposta di concordato preventivo, 2) la nullità del procedimento di apertura per illegittimità della disposta abbreviazione dei termini ex art. 41, comma 3 CCII non contendo la relativa istanza rivolta al presidente del tribunale la minima descrizione dei particolari motivi di urgenza atti a supportarla, 3) l'assenza del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, essendo stato questo desunto unicamente dalla memoria difensiva depositata da *omissis* nell'ambito della procedura concordataria.

13. Ciò posto, la prima questione da affrontare, in applicazione del criterio della ragione più liquida, è la censura, formulata in entrambi i reclami, avente ad oggetto la asserita erronea interpretazione e applicazione dell'art. 47, comma 1 lett. b) CCII.

Occorre premettere che il D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, è divenuto efficace, con esclusione di alcuni articoli entrati in vigore nel 2019, soltanto il 15 luglio 2022 nel testo ampiamente modificato ad opera del D.Lgs. 83/2022, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (Direttiva Insolvency).

La nuova disciplina, con specifico riferimento al concordato, ha profondamente modificato le regole precedenti in linea con i principi europei volti a preservare il valore dell'impresa, considerata come bene giuridico in sé, da tutelare nell'interesse non solo dei creditori, ma anche del debitore, dei soci, dei lavoratori e del sistema economico generale.

Alcune delle innovazioni più incisive hanno riguardato la disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale (meno rilevanti quelle relative al concordato liquidatorio), che appaiono nel complesso volte a garantire una maggiore libertà di azione dell'imprenditore (con modifiche alle regole sulle maggioranze e sulla priorità dei pagamenti) e a limitare, di contro, l'intervento del tribunale. In tale ottica, è stata semplificata la fase di ammissione alla procedura, con riduzione dello spazio di accertamento officioso riservato al tribunale.

14. In particolare l'art. 47 CCII, riscritto dal D.Lgs. 83/2022, ha operato una distinzione tra concordato liquidatorio e in continuità aziendale, prevedendo che, nel primo, il sindacato giudiziale debba riguardare "l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati" (art. 47, comma 1, lett. a), mentre nel secondo abbia ad oggetto la "ritualità della proposta", aggiungendo peraltro che "è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali" (art. 47, comma 1, lett. b).

15. Esaminando allora nel dettaglio l'art. 47, comma 1, lett. b), si osserva che l'espressione "ritualità della proposta", che riecheggia il previgente art. 125 L.F. in tema di concordato fallimentare, si ritrova, identica, nell'art. 241 CCII in materia di concordato nella liquidazione giudiziale.

In proposito, anche alla luce dell'interpretazione resa in passato di tale locuzione nell'ambito dell'art. 125 L.F., deve ritenersi che la verifica della "ritualità" debba riguardare la regolarità formale e completezza della documentazione depositata a corredo della domanda, e in particolare la presenza delle attestazioni del professionista indipendente previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura, e in generale la sua legittimità, nel senso di corrispondenza della proposta allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti.

16. Nell'art. 47 è stato poi introdotto l'ulteriore requisito della non manifesta inidoneità del piano a) alla soddisfazione dei creditori proposta dal debitore e b) alla conservazione dei valori aziendali; si tratta di una circoscritta fattispecie di inammissibilità limitata alle due ipotesi ivi espressamente previste, e, dal tenore letterale della norma, si evince che deve trattarsi di una inidoneità evidente, rilevabile *ictu oculi*; è pertanto necessario e sufficiente, per superare il vaglio del giudice, che la soluzione della crisi prospettata sia coerente con il risanamento dell'impresa con riferimento alle specifiche modalità indicate nella proposta e non suscettibile di intaccare le prospettive di soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e inoltre che non risulti pregiudicata l'obiettivo della salvaguardia dell'attività produttiva.

La verifica demandata al tribunale dall'art. 47, primo comma lett. b) si risolve dunque, nell'insieme, in una valutazione di correttezza formale e di non irrealizzabilità *prima facie* delle modalità adempitive della proposta; in particolare l'ammissibilità può essere esclusa soltanto quando la proposta sia irragionevole e manifestamente inidonea ad assorbire e regolare la crisi preservando i valori aziendali.

Deve viceversa ritenersi che tale preliminare e provvisoria valutazione non possa spingersi sino a una disamina del contenuto degli atti, dei documenti e della proposta.

17. Un vaglio ben più pregnante è infatti riservato alla successiva fase di omologa all'esito delle operazioni svolte e della relazione depositata dal commissario e del voto dei creditori, come si desume dalla dettagliata elencazione delle specifiche condizioni che il tribunale deve verificare a tal fine prevista dall'art. 112, primo comma CCII, che prevede testualmente che: "1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione

del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, al quale seguono il secondo, terzo e quarto comma che prevedono ulteriori requisiti per l’omologa del concordato in continuità in presenza di specifiche ipotesi (presenza di una o più classi dissenzienti, opposizione di un creditore dissenziente).

Non appare quindi condivisibile, alla luce del tenore letterale delle disposizioni richiamate e dei principi ispiratori della materia – profondamente innovati, come si è detto, dal recepimento della Direttiva Insolvency – l’affermazione del primo giudice circa la sostanziale sovrapposibilità del sindacato di ammissibilità che il tribunale è tenuto ad operare in sede di ammissione rispetto a quello in sede di omologa, essendo lo stesso, nel primo caso, circoscritto soltanto alla sola verifica della non manifesta inidoneità della proposta alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, e, nel secondo, invece, non contenuto entro tali limiti e, soprattutto, da effettuarsi alla stregua delle specifiche condizioni contemplate dal primo comma dell’art. 112, nonché in base a tutti i riscontri, le informazioni e i chiarimenti acquisiti nel corso della procedura e all’esito di un contraddittorio pieno con il proponente.

18. Orbene, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi che, nel caso di specie, l’ampia e dettagliata disamina della proposta, del piano e dei documenti operata dal primo giudice abbia travalicato i limiti posti dall’art. 47, comma 1, lett. b) CCII, estendendosi ben oltre la verifica degli specifici requisiti di ammissibilità sopra indicati e illustrati, che, invece, non sono stati specificamente esaminati; la declaratoria di inammissibilità risulta pertanto fondata, da un lato, su valutazioni non richieste nella fase di ammissione e priva, per altro verso, della valutazione di non manifesta inidoneità del piano al raggiungimento della soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

19. Al riguardo va disattesa l’eccezione, sollevata dalla procedura reclamata, secondo la quale, avendo parte reclamante lamentato unicamente l’illegittimo superamento da parte del tribunale dei limiti del sindacato previsto dall’art. 47, 1° co., lett. b), CCII anticipando nella fase di ammissione verifiche consentite soltanto in sede di omologazione, senza mettere in discussione la fondatezza della decisione con riguardo alle censure mosse alla proposta, al piano e alla documentazione a corredo, queste ultime dovrebbero ritenersi coperte da giudicato interno a seguito di acquiescenza parziale; si osserva infatti che, avendo il tribunale compiuto valutazioni non richieste e non consentite nella fase di ammissione, le stesse debbono considerarsi prive di effetto, con conseguente non necessità della loro specifica contestazione.

20. Risulta allora superfluo l’esame delle ulteriori questioni prospettate nel reclamo avverso il decreto di inammissibilità, che, in accoglimento dell’impugnazione, deve essere revocato.

21. Quanto al reclamo nei confronti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, si osserva che l’art. 7 CCII, che regola il procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, al comma 2 afferma il principio di prevalenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, degli strumenti di soluzione della crisi e dell’insolvenza diversi da quest’ultima, prevedendo che, nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamini in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

22. E dunque, nel caso di specie, alla revoca del decreto di inammissibilità del concordato consegue automaticamente la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto emessa sul presupposto della illegittima declaratoria di inammissibilità del concordato, con assorbimento di ogni altra questione proposta e rimessione delle parti davanti al primo giudice per quanto di sua competenza.

22. Infine, infondata e comunque ultronea è la domanda svolta alla proponente, che chiede ordinato ai curatori di attivarsi per il recupero dei crediti maturati da *omissis* nei confronti dell’affittuaria, in quanto, in pendenza dei procedimenti di reclamo, ogni attività gestoria degli organi della procedura è stata sospesa proprio su istanza della odierna reclamante, e d’altro canto, in seguito

all'accoglimento dei reclami, quest'ultima riacquista l'amministrazione dei beni, sia pure sotto la vigilanza dei curatori, e potrà pertanto provvedere direttamente a promuovere le azioni a tal fine ritenute opportune.

23. Ai sensi dell'art. 54, comma 4 CCII, per effetto della revoca della liquidazione giudiziale vanno disposti a carico della società *omissis* gli obblighi informativi periodici indicati in dispositivo.

24. In considerazione della novità della questione trattata, ricorrono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.

PQM

In accoglimento dei reclami, revoca il decreto *omissis* di inammissibilità della proposta di concordato *omissis* e la sentenza *omissis* di apertura della liquidazione giudiziale a carico di *omissis* rimettendo le parti davanti al suddetto tribunale per gli adempimenti di sua competenza; visto l'art. 53, comma 4 CCII, dispone che *omissis* provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese, 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo, 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000. Compensa tra le parti le spese di lite del presente procedimento.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Ida**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
